



COMUNE DI RIANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Largo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 1 - 00060
Cod.Fisc.: 02682200585 P.IVA: 01101431003
www.comune.riano.rm.it - Tel.: +39 06901373

ORDINANZA N. 92 del 31/07/2026

OGGETTO: Misure di prevenzione del rischio idraulico e per il mantenimento della funzionalità dei corsi d'acqua, fossi e canali presenti nel territorio comunale – Obblighi di manutenzione a carico dei proprietari, possessori, conduttori e degli altri soggetti tenuti ai sensi della normativa vigente.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- la corretta manutenzione dei corsi d'acqua, fossi, canali e delle relative pertinenze costituisce elemento essenziale per garantire il regolare deflusso delle acque e concorrere alla prevenzione di fenomeni di allagamento, esondazione e dissesto, a tutela della pubblica e privata incolumità;
- la presenza negli alvei e nelle relative pertinenze di vegetazione infestante, alberature cadute, ramaglie, rifiuti, materiali di risulta, depositi, manufatti e altri ingombri può determinare una riduzione della sezione utile di deflusso, compromettere la funzionalità idraulica e aggravare le condizioni di rischio, in particolare in occasione di eventi meteorici intensi;
- la prevenzione del rischio idraulico richiede un'attività costante di controllo e manutenzione del territorio, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai diversi soggetti pubblici e privati.

VISTA

la nota n. 11050 della Città Metropolitana di Roma Capitale, acquisita al protocollo comunale in data 28 luglio 2026, con la quale è stata richiamata l'attenzione delle Amministrazioni comunali sulla crescente presenza, nei corsi d'acqua, fossi e canali, di accumuli di vegetazione infestante, rifiuti, materiali di risulta, manufatti abusivi e altri ostacoli suscettibili di ridurre sensibilmente la capacità di deflusso delle acque meteoriche e di incrementare il rischio idraulico per la pubblica e privata incolumità.

DATO ATTO CHE

con la predetta nota la Città Metropolitana di Roma Capitale ha invitato le Amministrazioni comunali:

- a valutare l'adozione di appositi provvedimenti finalizzati ad assicurare l'adempimento degli obblighi di manutenzione gravanti sui proprietari, possessori e conduttori dei terreni frontisti;
- a promuovere campagne di controllo e monitoraggio del territorio, con particolare riferimento alle aree maggiormente esposte a criticità idrauliche;

- a procedere a una ricognizione sistematica del territorio finalizzata all'individuazione di eventuali occupazioni abusive, manufatti, recinzioni, riporti di terreno, restringimenti della sezione idraulica, scarichi non autorizzati e altre opere realizzate all'interno degli alvei, delle pertinenze idrauliche e delle relative fasce di rispetto;
- a porre in essere, in presenza di situazioni di abusiva occupazione del demanio idrico o di interferenza con la funzionalità idraulica, i procedimenti amministrativi di competenza e le segnalazioni alle Autorità competenti.

CONSIDERATO CHE

- l'efficacia delle attività di prevenzione richiede che ciascun soggetto tenuto alla manutenzione provveda, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, a mantenere in condizioni di efficienza i tratti, le opere e le pertinenze di propria competenza;
- risulta necessario assicurare sul territorio del Comune di Riano l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente, al fine di preservare la capacità di deflusso delle acque e prevenire situazioni suscettibili di determinare o aggravare il rischio idraulico;
- assume particolare rilievo, anche in relazione alla crescente intensità degli eventi meteorici, la necessità di assicurare condizioni di efficienza del reticolo idrografico e delle opere interferenti con lo stesso.

RILEVATO CHE

il presente provvedimento persegue finalità di ordinaria prevenzione e manutenzione del territorio e non è adottato quale ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, restando impregiudicata l'adozione di specifici provvedimenti urgenti qualora, in relazione a concrete situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

VISTI

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, recante disposizioni in materia di opere idrauliche, e in particolare gli artt. 10 e 12, per quanto applicabili, nonché l'art. 96 relativo alle opere e attività vietate sulle acque pubbliche, sui loro alvei, sponde e difese;
- il R.D. 8 maggio 1904, n. 368, per quanto applicabile in relazione alla natura e alla classificazione dei corsi d'acqua interessati;
- la Legge Regionale Lazio 11 dicembre 1998, n. 53, recante disposizioni in materia di organizzazione regionale della difesa del suolo, e in particolare l'art. 31, relativo agli obblighi di manutenzione posti a carico dei proprietari e possessori dei terreni prospicienti i corsi d'acqua, per quanto applicabile;
- la restante normativa regionale vigente in materia di difesa del suolo, gestione del reticolo idrografico e manutenzione dei corsi d'acqua;
- gli artt. 913, 915, 916 e 917 del Codice Civile, per quanto rispettivamente applicabili in materia di scolo delle acque, riparazione di sponde e argini, rimozione degli ingombri e relativi obblighi;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per quanto applicabile in materia di tutela delle acque, gestione dei rifiuti e disciplina degli scarichi;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 13, 50 e 107, in relazione alle rispettive attribuzioni degli organi dell'Ente;
- l'art. 29 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Riano;
- delibera della Giunta Municipale n. 86 del 20/10/2025;
- lo Statuto e i regolamenti vigenti del Comune di Riano.

FATTE SALVE

le competenze della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale, dell'Autorità idraulica competente, dei Consorzi di bonifica e degli ulteriori enti e soggetti competenti in relazione alla natura, classificazione e regime giuridico dei singoli corsi d'acqua.

ORDINA

ai proprietari, possessori, conduttori e agli altri soggetti sui quali, in base alla normativa vigente, a titolo dominicale, contrattuale, concessorio o ad altro titolo, gravino obblighi di custodia o manutenzione di terreni, opere o manufatti prospicienti, confinanti o interferenti con corsi d'acqua, fossi e canali presenti nel territorio del Comune di Riano, ciascuno esclusivamente per quanto di propria competenza:

1. VERIFICA, PULIZIA E MANUTENZIONE

Di verificare lo stato di manutenzione dei tratti, delle aree, delle pertinenze e delle opere di rispettiva competenza e di provvedere, ove necessario e nei limiti consentiti dalla normativa vigente:

- a) alla rimozione di rifiuti, ramaglie, alberature cadute, materiali di risulta, materiali depositati e di ogni altro ingombro suscettibile di ostacolare il libero e regolare deflusso delle acque;
- b) al contenimento della vegetazione infestante qualora la stessa determini o possa determinare una riduzione della funzionalità idraulica;
- c) alla manutenzione delle opere di attraversamento e dei manufatti di propria competenza, compresi imbocchi, griglie, tombini e analoghe opere funzionali al deflusso delle acque, assicurandone lo stato di efficienza;
- d) alla rimozione, nei casi e con le modalità consentite dalla legge, degli accumuli di materiali suscettibili di determinare ostruzioni o restringimenti della sezione utile al deflusso;
- e) al mantenimento delle condizioni necessarie affinché le acque possano defluire senza ostacoli artificialmente determinati;
- f) alla periodica verifica dello stato di efficienza idraulica dei tratti prospicienti i rispettivi fondi, nei limiti degli obblighi posti a carico di ciascun soggetto dalla normativa vigente.

2. DIVIETO DI ALTERAZIONE DELL'ALVEO

Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti senza modificare arbitrariamente il profilo e l'andamento dell'alveo, la sezione idraulica, le quote delle sponde, il naturale corso delle acque e le opere idrauliche esistenti.

È vietata qualsiasi attività che determini un ostacolo o un aggravamento delle condizioni di deflusso ovvero possa trasferire o incrementare il rischio idraulico verso fondi o aree limitrofe.

3. AUTORIZZAZIONI E TITOLI NECESSARI

Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa idraulica, ambientale, paesaggistica, urbanistico-edilizia e delle ulteriori disposizioni applicabili.

La presente ordinanza non costituisce titolo autorizzativo per l'esecuzione di opere, modificazioni dell'alveo, movimentazioni di terreno, interventi sulla vegetazione o altre attività per le quali la normativa vigente richieda concessione, autorizzazione, nulla osta o altro atto di assenso.

Qualora l'intervento necessario richieda un preventivo titolo, il soggetto interessato dovrà attivare tempestivamente il relativo procedimento presso l'Autorità competente.

4. RIFIUTI, DEPOSITI E MATERIALI

È vietato abbandonare, depositare o immettere negli alvei, sulle sponde e nelle relative pertinenze rifiuti, materiali di risulta, terre, ramaglie o altri materiali in violazione della normativa vigente o con modalità suscettibili di ostacolare il regolare deflusso delle acque.

La rimozione e la successiva gestione dei rifiuti eventualmente presenti dovranno essere effettuate nel rispetto della disciplina vigente in materia.

5. FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

È fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui all'art. 96 del R.D. n. 523/1904 e le ulteriori fasce di rispetto previste dalla normativa, dagli strumenti di pianificazione e dagli atti delle Autorità competenti.

In particolare, relativamente ai corsi d'acqua cui trova applicazione l'art. 96, lett. f), del R.D. n. 523/1904, dovrà essere rispettata la fascia di dieci metri prevista dalla predetta disposizione, ferme restando la corretta individuazione del limite dell'alveo, la disciplina applicabile al singolo corso d'acqua e le competenze dell'Autorità idraulica.

Sono fatte salve le opere e le attività legittimamente assentite dall'Autorità competente nei casi consentiti dall'ordinamento.

La presente ordinanza non determina autonomamente la qualificazione demaniale di fossi, canali o corsi d'acqua né l'individuazione del limite dell'alveo e delle relative fasce, che restano soggetti agli accertamenti previsti dalla normativa vigente.

6. OPERE, MANUFATTI E OCCUPAZIONI NON AUTORIZZATE

È fatto divieto di realizzare o mantenere, in violazione della normativa vigente, opere, manufatti, recinzioni, riporti di terreno, depositi o altre trasformazioni suscettibili di determinare restringimenti della sezione idraulica, impedimenti al deflusso o interferenze con gli alvei e le relative pertinenze.

L'eventuale presenza di occupazioni del demanio idrico, opere o manufatti privi dei necessari titoli sarà oggetto di specifico accertamento da parte degli uffici e delle Autorità competenti e dei conseguenti procedimenti previsti dalla legge.

7. SCARICHI

È vietata l'attivazione o il mantenimento di scarichi nei corsi d'acqua, fossi e canali in assenza delle autorizzazioni e degli altri titoli richiesti dalla normativa vigente.

Gli scarichi eventualmente rilevati saranno sottoposti agli accertamenti degli enti competenti ai fini della verifica della loro regolarità.

8. TERMINE PER LA PRIMA VERIFICA E GLI INTERVENTI

I soggetti destinatari della presente ordinanza sono tenuti a effettuare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, una prima verifica dello stato dei tratti, delle aree, delle opere e dei manufatti per i quali risultino tenuti alla manutenzione.

Entro il medesimo termine dovranno essere effettuati gli interventi di ordinaria manutenzione necessari e immediatamente eseguibili nel rispetto della normativa vigente.

Qualora gli interventi necessari siano subordinati a preventiva autorizzazione, concessione, nulla osta o altro atto di assenso, entro il medesimo termine il soggetto obbligato dovrà attivare il relativo procedimento presso l'Autorità competente.

Resta fermo l'obbligo di intervenire tempestivamente nelle situazioni per le quali la normativa vigente imponga termini o adempimenti più stringenti.

9. MANUTENZIONE PERIODICA

Successivamente alla prima verifica, i soggetti obbligati dovranno mantenere nel tempo le condizioni di efficienza dei tratti, delle aree e delle opere di rispettiva competenza, effettuando controlli periodici e intervenendo ogniqualvolta se ne presenti la necessità.

Le verifiche dovranno essere intensificate in previsione dei periodi caratterizzati da maggiore piovosità, successivamente a eventi meteorici intensi e ogniqualvolta siano rilevati accumuli, ostruzioni o altre condizioni suscettibili di compromettere il regolare deflusso delle acque.

10. SEGNALAZIONE DELLE CRITICITÀ

Qualora siano rilevate situazioni di rischio o criticità la cui eliminazione non rientri nella competenza del soggetto interessato, le stesse dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune di Riano e/o all'Autorità competente, fornendo, ove possibile, indicazioni precise sulla localizzazione e sulla natura della criticità riscontrata.

DISPONE

che i competenti Uffici del Comune di Riano, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, programmino attività di ricognizione e controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree maggiormente esposte a criticità idrauliche;

che nell'ambito della predetta ricognizione sia verificata, per quanto di competenza comunale, l'eventuale presenza negli alvei, nelle pertinenze idrauliche e nelle fasce di rispetto di:

- occupazioni abusive;
- manufatti e opere non autorizzate;
- recinzioni interferenti con il corso d'acqua;
- riporti di terreno;
- restringimenti della sezione idraulica;

- depositi di materiali e rifiuti;
- scarichi privi dei necessari titoli;
- ulteriori opere o situazioni suscettibili di interferire con la funzionalità idraulica;

che le situazioni rilevate siano sottoposte a specifica istruttoria, al fine di individuare il soggetto competente, la natura dell'eventuale violazione e i conseguenti procedimenti previsti dalla normativa applicabile;

che le situazioni di abusiva occupazione del demanio idrico o di significativa interferenza con la funzionalità idraulica dei corsi d'acqua siano tempestivamente segnalate alle Autorità competenti, ferme restando le attività e i procedimenti spettanti al Comune;

che la Polizia Locale, gli uffici comunali competenti e le altre Forze dell'Ordine operanti sul territorio comunale provvedano, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle attività di vigilanza e accertamento;

che sia data ampia diffusione alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Riano e attraverso gli ulteriori canali informativi dell'Ente.

AVVERTE

che gli obblighi imposti con la presente ordinanza devono essere adempiuti nei limiti delle responsabilità e competenze attribuite ai singoli destinatari dalla normativa vigente;

che l'accertamento di violazioni comporterà l'applicazione delle sanzioni specificamente previste dalle disposizioni legislative e regolamentari violate, ove ne ricorrano i relativi presupposti;

che restano fermi gli eventuali provvedimenti di ripristino, rimozione, messa in sicurezza e gli altri interventi previsti dalla normativa vigente, nonché, ove consentito dall'ordinamento, il recupero delle spese sostenute nei confronti dei soggetti obbligati;

che, qualora sia accertata una concreta situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, potranno essere adottati gli ulteriori provvedimenti previsti dall'ordinamento, ricorrendone i relativi presupposti;

che restano ferme le responsabilità civili, penali e amministrative derivanti da condotte od omissioni in violazione della normativa vigente.

La presente ordinanza è trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:

alla Città Metropolitana di Roma Capitale;

alla Regione Lazio – Direzione Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità Idraulica, Demanio e Patrimonio;

alla Polizia Locale del Comune di Riano;

al Settore Urbanistica ed edilizia Comunale;

al Settore Manutenzione Comunale;

al Settore Ambiente Comunale;

alla Protezione Civile di Riano;

all'Università Agraria di Riano;

al Consorzio di Bonifica Litorale Nord.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Riano.

Gli obblighi relativi alla prima verifica e agli interventi di cui al punto 8 decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

f.to **Il Sindaco Luca G.A. Abbruzzetti**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

**N. 899 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal **31/07/2026** fino al **15/08/2026**.

Il Responsabile delle Pubblicazioni

f.to **ZAPPI MARIA RITA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Data **31/07/2026**